



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Alla Commissione Straordinaria
Al Signor Segretario Comunale
Al Signor Responsabile dell'Ufficio Elettorale del
Comune di

MOJO ALCANTARA

e, per conoscenza

Al Sig. Presidente della Sottocommissione Elettorale
Circondariale c/o il Comuni di

TAORMINA

OGGETTO: Elezioni amministrative del 17 e 18 novembre 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e successive mm.ii.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

In occasione delle consultazioni elettorali in oggetto l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, con nota n. 15457 del 26.09.2024, ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica che qui di seguito si indicano.

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)

La Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, **dal 33° al 30°** giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 15 ottobre a venerdì 18 ottobre 2024**), dovrà stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

In particolare, la Commissione dovrà provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

La Sottocommissione elettorale circondariale, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numero d'ordine, dovrà comunicare prontamente tali dati alla Commissione straordinaria, al fine di consentire alla stessa di assegnare con immediatezza gli spazi predetti.

2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 18 ottobre 2024, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nello stesso periodo, e quindi da **venerdì 18 ottobre 2024**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Straordinaria o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

4. Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta, che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

5. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 2 novembre 2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/2000 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

6. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dalle ore 24,00 del 2° giorno antecedente quello della votazione e quindi il 15 novembre 2024, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti elettorali.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, sempre ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

* * *

La Commissione straordinaria vorrà dare immediata notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici, nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

Il Dirigente Area II
Videprefetto
(Merenda)